

misura tanto robusta, scagliò contr' essi forti invettive, facendo i maggiori elogi alla condotta del vescovo di Pistoja, ed imprimere a proprie spese nello stesso suo palazzo gli atti dell'assemblea, formanti sette volumi in 4.^o ed in 8.^o; compilati certamente sotto l'influenza del Ricci, e che non contenevano che una lunga apologia de' suoi principii e delle sue riforme. Del rimanente, quel prelato provò nel corso dell'assemblea più di una mortificazione, trovandosi esacerbati gli animi dai cangiamenti che andava ogni giorno introducendo, e d'ogni parte si sollevavano lagnanze contra lui.

Nè la formale approvazione del gran duca potè impedire che non iscoppiassero nel mese di maggio alcuni commovimenti in Prato, ove si armò il popolo in nome della fede e del papa, ed il vescovo prese il partito di fuggirsene. Venne atterrata la sua sedia ed arsa la biblioteca; nè i sollevati se ne stettero entro i confini della diocesi.

Leopoldo gastigò severamente gl' insorti, e meglio di seicento furono condannati alla galera. Non pare per altro avesse quel principe data la sua adesione al totale delle innovazioni fatte da Giuseppe II negli stati austriaci, e forse a tale contraddizione si deve la mala intelligenza che sorse tra i due fratelli.

L'anno seguente 1788 parecchi confratelli del Ricci lo accusarono degli errori più grossolani, ma un laico di nome Roncallo ne assunse la difesa. Avea Pio VI indiritti al vescovo di Pistoja alcuni brevi che lo rimproveravano dolcemente per la sua condotta, ma fu risposto al papa con decreti che miravano ad una clamorosa rottura tra la santa sede e la corte di Firenze; e tutto pareva annunciasse uno scisma imminente.

A quel tempo si professavano nel regno di Napoli dottrine consimili a quelle del concilio di Pistoja, o almeno che ne differivano assai poco; e vi prendea parte una gran porzione dell'Italia. A Firenze comparve il 2 ottobre 1788 una nuova legge, la quale ordinava che ad esempio della Corte di Napoli il gran duca dichiarava tutti i conventi e monasteri del ducato indipendenti e sciolti dal riconoscere in avvenire l'autorità di ogni superiore qualunque, sia sotto il titolo di generale o sotto quello di procuratore generale, non che dei loro capitoli sia generale o definitivo, e finalmente